

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: Servizio Registro Imprese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

AREA SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI

Oggetto: **CANCELLAZIONE DI N 29 SOCIETÀ DI PERSONE CON FALLIMENTO CHIUSO, FALLIMENTO DICHIARATO PRIMA DEL 16.07.2006 – ARTICOLO 2190 CODICE CIVILE**

IL DIRIGENTE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTA la struttura organizzativa della Camera di Commercio di Vicenza, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 119 del 2 dicembre 2021, in cui sono state individuate le seguenti tre Aree dirigenziali: Area Servizi anagrafico-certificativi, Area Servizi di Regolazione e Promozione territorio imprese, Area Gestione delle Risorse;

VISTO il decreto del 30 agosto 2019 con il quale il MISE ha assegnato l'incarico quadriennale di Segretario Generale alla dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, con decorrenza 10 settembre 2019 fino al 10 settembre 2023;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 87 del 28 dicembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Servizi anagrafico-certificativi al dr. Michele Marchetto fino al 31 dicembre 2024;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 221 del 26/11/2014, con cui è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese di Vicenza;

VISTI l'articolo 8, L. n. 580/1993 e il regolamento attuativo adottato con DPR n. 581/1995;

RICHIAMATO l'art. 2190 codice civile ove è previsto che «*se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto*»;

RICHIAMATO il “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti d'ufficio relativi al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economico amministrative”¹, e in particolare l'art. 9 rubricato “procedibilità senza contraddittorio”, ove al comma 3 è previsto che «*Il*

¹ Approvato dal Consiglio Camerale con delibera del 30/07/2019, n 11 e successivamente modificato dalla Giunta Camerale, con poteri del Consiglio, con delibera n. 84 del 03/08/2022.

responsabile dell'ufficio predisporre, senza contraddittorio, il provvedimento finale nel caso di: (omissis)

□ *cancellazione di società in presenza di sentenza di chiusura di fallimento quando il fallimento sia stato dichiarato prima del 16 luglio 2006»;*

RICHIAMATO l'art. 40 del DL 16/07/2020, n. 76 (pubblicato in GU RI SG n. 178 del 16/07/2020), dove al primo comma è previsto: «*1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.*»;

ESAMINATE le posizioni relative alle società di persone di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, per le quali risulta l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura del fallimento emesso in data antecedente il 16/07/2006², soggette pertanto all'applicazione della disciplina fallimentare vigente prima del 16/07/2006;

CONSIDERATO che per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice la dichiarazione di fallimento costituisce causa di scioglimento come previsto dagli articoli 2308 e 2323 codice civile;

CONSIDERATO che per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice individuate nell'elenco sotto indicato risulta l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento per “compiuta ripartizione dell'attivo” e per “insufficienza dell'attivo”;

VISTO l'orientamento consolidato della giurisprudenza e in particolare i provvedimenti: Tribunale di Roma 12 giugno 1982, Tribunale di Milano 21 dicembre 1987, Tribunale di Verona 21 luglio 1988, Tribunale di Napoli 29 gennaio 1991 e Corte d'Appello di Venezia 1° febbraio 1995, che affermano il principio per cui la chiusura del fallimento per integrale ripartizione dell'attivo è causa di estinzione della società;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione del 24 giugno 1954, n. 2812, che ha affermato il principio per cui la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo è causa di estinzione della società;

ACCERTATO che dalla data di chiusura del fallimento, le stesse non hanno presentato istanze al Registro Imprese, in particolare per denunciare l'eventuale ripresa di un'attività economica e che per molte risulta la chiusura della PIVA presso l'Agenzia delle entrate;

VERIFICATO che dette società non hanno comunicato al registro delle imprese il proprio domicilio digitale-PEC;

² Data di entrata in vigore delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con DLgs 9 gennaio 2006, n 5.

RITENUTO di procedere d'ufficio ai sensi dell'articolo 2190 codice civile alla cancellazione delle predette società senza apertura del contraddittorio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Camerale dianzi citato;

RICHIAMATI gli articoli 8, comma 2, della legge n 241/1990 e 8 del Regolamento Camerale citato in base ai quali la comunicazione del provvedimento finale del procedimento, qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per l'elevato numero dei destinatari, può essere effettuata mediante pubblicazione all'Albo Camerale, tenuto con modalità telematiche ai sensi dell'art. 32 L n 69/2009;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e la legittimità del provvedimento:

DETERMINA

- di cancellare n. 29 società di persone di seguito individuate per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, con effetti dalla scadenza del termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo camerale:

N	REA VI	Codice Fiscale	Denominazione
1	91976	00163360241	MAGLIFICIO DE PI DI GIUSEPPE DE MARCHI & C. S.A.S.
2	122248	00299030247	CAMAR S.N.C. DI MADDALENA PIERINO & C.
3	127319	00202190245	BASTON ATTILIO & FIGLIO DI BASTON ANTONIO & C. - S.N.C.
4	129969	00362200248	PLASTIFER DI ORLANDO TRENTIN - S.N.C.
5	130568	00494160245	MOBILEXTRA S.A.S. DI SARTORI ANTONIO & C.
6	130860	00384090247	FRATELLI DANIELI DI DANIELI MAURIZIO & ODILLO S.N.C.
7	133530	00508830247	VENETA PETROLI DI ZOCCARATO FABIO & C. - S.A.S.
8	134313	00514210244	AIRBLOK - S.A.S. DI RIGON GIACOMO & C.
9	153550	00629900242	SARA DI PRETTO ANNALISA & C. S.A.S.
10	160605	01309370243	CENTRO DI MEDICINA E TERAPIE FISICHE DI VICENZA S.A.S. DI BAZZAN JOLE & C.
11	170871	01571640240	SAT. LUC. ACCIAIO INOX DI CASAGRANDE ROSETTA & C. S.A.S.
12	170959	06172330158	LA BOTTEGA DELL'ARTE S.A.S. DI GAIBA ETTORE E C.
13	173314	01617250244	3 M ARREDAMENTI S.A.S. DI GIUSEPPINA PARTENZI & C.
14	173976	01624100242	LA.RE.VI. S.N.C. DI PARLATO ELEONORA E CANEVA PIETRO LUIGI
15	175353	00140710203	OTTOPONTI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI NASCIUTI REMO & C.
16	177036	00751740267	OTTAGONO - S.A.S. DI BERTELLI MARIA GRAZIA & C.
17	179320	01707910244	ZERMAUTO SNC DI INGLESE GAETANO
18	183333	01764370241	IRIGET S.N.C. DI LAZZAROTTO GIULIANO PALMIRO & C.
19	184057	01781290240	IMPRESA EDILE MIOTTI GIOVANNI E FIGLIO S.N.C.

20	185996	01803150240	GAMMA ASPATURA DI CAROLLO ENRICO E C. S.N.C.
21	186754	01811590247	ESSE - ELLE DI SIVIERI LUCA E C. S.N.C.
22	190643	01875980243	KARAT-LINE S.N.C. DI ROSALBA PONZIO & C.
23	196023	01956410243	AF ALBERTI E FERRARI ANTONIA S.N.C. - CONFEZIONI IN PELLE E MONTONE
24	201174	02031150242	FA.VI.OR. DI PAUSA STEFANO & C. S.N.C.
25	210348	02156840247	FAGMA DI MARCHESIN CHIARA E C. S.N.C.
26	212681	02184320246	T M A S.N.C. DI COLPO OLINDO & C.
27	214978	02220860247	STILE ORO DI LORENZATO CLAUDIO & C. S.N.C.
28	227854	02391130248	VICENZA INFISSI S.A.S. DI PILAN MAURIZIO & C.
29	271359	02750210243	FRANZOSO PELLAMI S.N.C. DI FRANZOSO ALESSANDRO & C. - SIGLA ABBREVIATA FRANZOSO PELLAMI S.N.C.

- di pubblicare la presente determinazione all'Albo camerale per 30 giorni;
- di ricordare che, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo camerale, gli amministratori e i soci delle società, individuate nell'elenco allegato, possono proporre opposizione davanti al Giudice del Registro delle Imprese, nominato presso il Tribunale di Vicenza, contro il presente provvedimento, adottato ai sensi degli articoli 2190 codice civile e art. 40 DL n 76/2020 – L 120/2020.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
Conservatore del registro delle imprese
(Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni